



SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 127

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed ampliamento della sede Asugi di Gradisca d'Isonzo utile ad ospitare la Casa della Comunità ed altre attività sanitarie. Autorizzazione al subappalto per l'O.E. G.A. Edilizia Srl . Lotto 1 CUP: G98I22000780002 CIG B678FDA748

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 03/02/2026

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed ampliamento della sede Asugi di Gradisca d'Isonzo utile ad ospitare la Casa della Comunità ed altre attività sanitarie. Autorizzazione al subappalto per l'O.E. G.A. Edilizia Srl . Lotto 1 CUP: G98I22000780002 CIG B678FDA748

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTE:

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante "PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva";
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante "PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione";

- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari – non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;
- la predetta DGR ha assegnato all' Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) un importo complessivo pari ad €. 51.057.658,00, di cui €. 12.048.135,00 per la realizzazione degli interventi non finanziati nell'ambito del PNRR, e segnatamente €. 1.700.000,00 per la riqualificazione edile ed impiantistica della sede del Distretto Sanitario di Gradisca d'Isonzo per accogliere la Casa della Comunità;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 872 dd. 29/06/2023 è stato affidato all'arch. Redigonda, con studio professionale in Pordenone, il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva/esecutiva accorpata dell'intervento di realizzazione della Casa della Comunità di Gradisca d'Isonzo;
- con determinazione dirigenziale n. 1124 dd. 23/08/2023 è stato adottato il PFTE;
- con nota prot. GENASUGI-GEN-2023-0070056-P il PFTE è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali ai sensi della LR 26/2015 art. 33 co. 2 lett. A) p.to 3;
- con nota acquisita a prot. GENASUGI-GEN-2024-0062285-A- è stato trasmesso il Parere n. 2017-EDI 238bis-GI-IN dd. 19/07/2024 reso dal NVISS ai sensi dell'art. 33 co. 17 della LR 26/2015 con cui, preso atto degli elaborati progettuali e del QE degli Interventi nonché dell'approfondimento istruttorio reso dal RUP in data 10/06/2024 si esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell'art. 33 della LR. 26/2015 sul Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica adottato da Asugi con determinazione n. 1124/2023;
- con determina n. 1323 dd. 28.10.2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall'architetto Massimo Redigonda;
- con determina dirigenziale n. 244 del 28.02.2024 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di riqualificazione e ampliamento della sede ASUGI di Gradisca d'Isonzo (GO) utile ad ospitare la CdC e le altre attività sanitarie;
- con determinazione dirigenziale n. 457 dd. 14.04.2025, al fine di individuare l'operatore economico al quale affidare l'appalto in parola, veniva indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per l'importo complessivo di euro 3.300.000,00;

- con determina n. 681 dd. 09/06/2025 veniva aggiudicata la procedura di cui alla RdO rfq_92422 relativa ai lavori di riqualificazione ed ampliamento della sede Asugi di Gradisca d'Isonzo utile ad ospitare la Casa della Comunità ed altre attività sanitarie alla ditta I.TEC s.r.l. P.IVA e C.F. 03893860282, con sede legale in Villa del Conte (PD), Via Marsara n. 4, per un importo complessivo per i due lotti pari ad €. 1.996.855,17 oltre €. 96.339,34 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% e così per complessivi €. 2.356.958,86;

PRECISATO che nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto, avvenuta in data 22/07/2025, ed in virtù del fatto che l'appalto in questione sarebbe stato utile al raggiungimento, a livello regionale e nazionale, del target ministeriale PNRR M6C1-3 "Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche", in data 25/06/2025 veniva redatto verbale di consegna in urgenza;

VISTO l'art. 13 del contratto d'appalto dal quale si evince che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, l'appaltatore si è avvalso della facoltà di subappaltare i seguenti lavori/parti di opere: - categoria OG 11 (max 49,9) categoria OG1 (100%) e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto;

DATO ATTO che in data 21/01/2026 con pec Prot n. GENASUGI-GEN-2026-0005066-A la ditta I.T.E.C. Srl trasmetteva istanza di autorizzazione al subappalto per l'operatore economico G.A. Edilizia Srl con sede a Arcugnano (VI) in Via Fontega, 7 P.IVA 04401960242 in relazione alle seguenti attività: esecuzione di intonaci completi per interni ed esterni - Categoria OG1 per un importo presunto di € 20.607,60 di cui € 618,00 per oneri della sicurezza;

VISTA la documentazione inerente, che di seguito si richiama:

- Dich. requisiti di ordine generale e speciale (cause esclusione art.94 D.Lgs 36-2023) / DGUE;
- Dich. requisiti di ordine speciale per lavori di importo < 150.000 euro (requisiti tecnico organizzativi art. 90 dpr 207.2010 e art.28 dell'All.12 del D.Lgs 36/2023)
- Dich. forme di controllo dell'art. 2359 c.c.;
- Autocertificazione antimafia da produrre alla P.A. Staz. Appaltante nei casi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Proposta di aggiornamento del POS dell'appaltatore principale con l'inserimento delle lavorazioni in subappalto alla ditta subappaltatrice e trasmissione al CSE;
- Contratto di subappalto;

- Visura Camerale;
- DURC;
- C.I. legale rappresentante;

ACCERTATO:

- che l'appaltatore ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto;
- che il subappaltatore, rivestendo la qualifica di micro/piccola impresa ha la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, e che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, è stata manifestata per iscritto, anche come clausola del contratto di subappalto ed accettata dalla Stazione Appaltante;

PRECISATO che l'Appaltatore è obbligato a trasmettere ad ASUGI, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, ASUGI sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore;

PRESO ATTO dell'esito positivo delle verifiche condotte sull'O.E. G.A. Edilizia Srl, con sede a Arcugnano (VI) in Via Fontega, 7 P.IVA 04401960242, effettuate presso gli enti competenti;

DATO ATTO che il Rup ha esaminato la documentazione sopra menzionata e ne ha riscontrato la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITO il parere favorevole del CSE;

PRECISATO che l'intervento è finanziato come segue:

1. Fondi statali- Legge 160/2019 PG4 interventi di edilizia sanitaria €. 700.493,50
2. Fondi statali- Legge 160/2019 PG5 Efficiamento energetico €. 899.506,50
3. Dgr 954/2022 per €. 1.700.000,00;

RITENUTO che non sussistono ragioni ostative all'autorizzazione al subappalto delle opere e delle prestazioni dedotte nella succitata richiesta e relative all'esecuzione di intonaci completi per interni ed esterni di cui alla Categoria OG1 per un importo presunto di € 20.607,60 di cui €

618,00 per oneri della sicurezza in favore della G.A. Edilizia Srl con sede a Arcugnano (VI) in Via Fontega, 7 P.IVA 04401960242;

VISTO il D.lgs 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il contratto di subappalto;

VISTO il Durc;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Determina

per quanto esposto in narrativa di:

- 1) autorizzare il subappalto nei confronti dell'O.E. G.A. Edilizia Srl con sede a Arcugnano (VI) in Via Fontega, 7 P.IVA 04401960242 per l'importo presunto di € 20.607,60 di cui € 618,00 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge, per l'esecuzione di intonaci completi per interni ed esterni di cui alla Categoria OG1 da realizzarsi presso la sede ASUGI di Gradisca d'Isonzo;
- 2) prendere atto che il subappaltatore, in qualità di micro/piccola impresa ha formalmente rinunciato al pagamento diretto;
- 3) dare atto che dall'autorizzazione al subappalto non discende alcun onere economico aggiuntivo per la Stazione appaltante;
- 4) dare inoltre atto che l'appaltatore è obbligato a trasmettere ad ASUGI, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, ASUGI provvederà a sospendere il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore;

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Maria Giuseppina Rizzo

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 03/02/2026 16:50:24

IMPRONTA: 587499EEF3E411355ECC4A394DFB4194AA3386CF2819F36428A9711B79146256
AA3386CF2819F36428A9711B7914625630C013B2F201BBEE100DF1E3DA52490F
30C013B2F201BBEE100DF1E3DA52490FFB840DD6D1542858D2A1C1D5D9663FD0
FB840DD6D1542858D2A1C1D5D9663FD0B2909B7593E339AED69A9D09CC70A9FE